



ATTO DI CONCESSIONE

TRA

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, con sede in Via Bertani 4 – 16125 Genova, codice fiscale/P.IVA n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata “**ASL3**”, nella persona del Delegato del Direttore Generale, Ing. Francesco Zampini

E

La società con sede in _____, _____, P.IVA/C.F. _____, di seguito più brevemente denominata “Concessionario” legalmente rappresentata da _____

E

PREMESSO CHE

- ASL 3 è proprietaria di una porzione di terreno situata nell'ambito dell'Ospedale di Voltri, in Piazzale Gianasso, 4, identificato evidenziato presso l'Agenzia del Territorio di Genova al Catasto Terreni sez 2 – foglio 31, particella 763, meglio identificato nella planimetria allegata sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, sulla quale insiste un chiosco – bar a sua volta presso l'Agenzia del Territorio di Genova al Catasto Fabbricati sez. VOL – foglio 31, particella 763 – superficie catastale mq. 36 – categoria C/1 – classe 10, meglio identificato nella planimetria allegata sub B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- L'area ed il chiosco – bar sono stati oggetto di più concessioni, ferma restando la destinazione d'uso del fabbricato, l'ultima delle quali scaduta il 31/12/2018;
- È stata espletata apposita selezione pubblica per individuare il soggetto a cui concedere in concessione area e chiosco – bar ed è risultata migliore offerente la società _____; al canone concessorio annuo di € _____

per le motivazioni di cui sopra l'ASL3

CONCEDE

Alla società con sede in _____, _____, P.IVA./C.F. _____, legalmente rappresentata da _____ il terreno ed il fabbricato in premesso meglio descritto alle seguenti condizioni:

Art.1 Durata

La presente concessione è rilasciata per il periodo 01/03/2019 - 28/02/2025.

Su richiesta del concessionario la concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di sei anni.

Art. 2 Revoca della concessione

L'ASL avrà sempre facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte qualora, per esigenze connesse all'attività istituzionali dell'antistante Ospedale Evangelico Internazionale, fosse ritenuto necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o risarcimenti di sorta.

In tal caso l'ASL comunica in forma scritta quanto sopra al concessionario con un preavviso di almeno dodici mesi, salvo che ragioni di particolare urgenza, di discrezionale valutazione di ASL, rendano necessaria la disponibilità del bene oggetto della concessione. In tal caso il termine per il preavviso deve essere di almeno sei mesi.

Art. 3 Canone concessorio e rimborsi

Il canone di concessione è pattuito in € ,00 annuali.

Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate entro il ventesimo giorno del primo mese.

Il canone è soggetto all'adeguamento annuale ISTAT nella misura del 75% ai sensi di legge.

In caso di rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di sei anni il canone concessorio sarà oggetto di nuova pattuizione tra le parti.

Art. 4 Oneri a carico del concessionario

Il concessionario s'impegna:

- ad utilizzare il fabbricato oggetto della concessione, pena decadenza dalla stessa, esclusivamente per l'attività di chiosco – bar;
- a tenere il chiosco – bar aperto al pubblico sei giorni alla settimana e per almeno dodici ore al giorno;
- ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria;
- a non eccedere i limiti assegnati né a variarli;
- a non erigere opere senza previa autorizzazione del concedente;
- a non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi pubblici cui il confinante Ospedale è destinato;
- a non sub concedere in tutto o in parte il bene oggetto della concessione, né ad introdurre oggetti o materiali in ogni caso pericolosi;
- a non trasferire la concessione a terzi;
- a dare all'ASL3 un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, nel caso in cui intenda recedere dalla concessione;
- a intestarsi le utenze (acqua, luce, gas, tassa rifiuti), con oneri di voltura a proprio carico, in concomitanza o prima della consegna dei locali.

Art. 5 Sopralluogo dell'immobile e consegna

Al momento della sottoscrizione del presente atto, il Concessionario dichiara di avere visitato i beni oggetto della concessione, dei quali riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto dalle Parti, nonché l'idoneità degli stessi all'uso determinato dalle Parti. Il Concessionario si impegna altresì a riconsegnare i locali e le pertinenze nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 6 Esecuzione opere

Il concessionario non può eseguire sui beni oggetto della concessione alcun lavoro senza previa autorizzazione scritta dell'ASL 3 e, alla scadenza della concessione o in caso di anticipato scioglimento della stessa, è obbligato a rimettere tutto in pristino senza per questo avere diritto ad alcun compenso o indennità di sorta.

Art. 7 Ispezioni

È diritto del Concedente ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.

Art. 8 Responsabilità in caso di danni e copertura assicurativa

Il concessionario manleva espressamente la ASL 3 da ogni responsabilità in caso di danno e/o inconvenienti causati ad ASL stessa o a terzi, per qualsiasi causa determinati dal concessionario, da suoi collaboratori o dipendenti e/o da quanto collocato nel fabbricato e nell'area concessa in relazione all'attività svolta (mobili, attrezzature, strumenti etc.).

A tale scopo, sotto la propria esclusiva responsabilità, il Concessionario consegna copia della polizza assicurativa n. emessa il, dal medesimo Concessionario contratta a proprie spese ed in corso di validità, a copertura dei rischi RCT, incendio, scoppio ed allagamenti, fenomeni elettrici ed atmosferici, atti vandalici.

A tal fine la Condittrice garantisce che in base a tale polizza la compagnia assicuratrice, in caso di sinistro, dovrà liquidare direttamente il danneggiato per la RCT e ASL3 srl per le altre coperture.

Art. 9 Norme di richiamo

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nella presente convenzione si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 10 Privacy – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e di cui all'Art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come successivamente modificato dal D. Lgs. N. 101/2018 e successive modificazioni, nonché della normativa comunque vigente in materia di protezione dei dati personali, le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle rispettive informative, ed entrambi reciprocamente accettano la nomina a Responsabile del trattamento per conto dell'altra parte in relazione ai dati personali che dovessero essere trasferiti nell'esecuzione del presente contratto, impegnandosi ad adottare le adeguate misure di sicurezza previste dalla normativa in base alla natura dei dati trattati.

Art. 11 Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente protocollo d'intesa, che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti eleggono il Foro di Genova quale foro unico competente.

Art. 12 Norme Fiscali

Il presente atto è redatto mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/90 e s.m.i.

Le spese di registrazione e di bollo sono a carico del concessionario.

Letto, confermato, sottoscritto

Genova,

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

(Ing. Francesco ZAMPINI)

Società

Il Legale rappresentante

.....